



**COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA**

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 220 del 21/11/2023

Rif. Proposta n. 374/2023

OGGETTO: TARIFFE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE, ONERI DI URBANIZZAZIONE E TARIFFE CIMITERIALI ANNO 2024: APPROVAZIONE

Il giorno ventuno del mese di Novembre dell'anno 2023, la Giunta Comunale convocata in modalità mista (presenza fisica e/o videoconferenza) alle ore 14:30 nei modi e termini di legge e iniziata alle ore 14:30, si è riunita composta dai seguenti Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>	<u>Assenza</u>	<u>Presenza in Videoconferenza</u>
BETTI MICHELANGELO	Sindaco			X
MASI CRISTIANO	Vice Sindaco			X
CIPOLLI PAOLO	Assessore	X		
MASONI IRENE	Assessore			X
DEL GIUDICE BICE	Assessore		X	
MORI FRANCESCA	Assessore			X
GUAINAI GIULIA	Assessore		X	
LOCONSOLE CLAUDIO	Assessore		X	

Risultano Presenti n. 5 e assenti n. 3

Presiede la Seduta il Sindaco Michelangelo Betti, partecipa il Segretario Generale Franco Caridi, che risulta presente presso la sede comunale.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Regolamento generale delle entrate comunali;
- il Regolamento di contabilità;

premessato che:

- ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. C), del D.Lgs. 267/00, modificato con D.Lgs. 126/2014, devono essere allegate al Bilancio di Previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- in ottemperanza della normativa sopracitata, è necessario definire la misura delle tariffe da entrate extratributarie, comprese le tariffe cimiteriali e da trasferimenti in conto capitale (oneri di urbanizzazione), per l'anno 2024 ;
- è necessario altresì definire la misura delle tariffe da canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria e canone mercatale per l'anno 2024;

richiamate le proprie deliberazioni di seguito indicate con le quali sono state approvate le tariffe per l'anno 2023:

- n. 23 del 22.02.2023 relativa all'approvazione delle tariffe integrata con deliberazioni n.139 del 31.07.2023 e n.178 del 27.09.2023;
- n. 27 del 27.02.2023 relativa all'approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria e canone mercatale;

dato atto che:

- l'art. 3 del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito dalla legge 26.02.1982, n. 51, prevede che, per i servizi pubblici a domanda individuale, gli enti sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
- l'art. 6 del D.L.55/1993 che prevede che i comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate.
- l'art. 243 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che individua la composizione dei costi di cui al punto precedente;
- il D.M. 31.12.1983 che ha provveduto all'individuazione dei servizi a domanda individuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, nelle seguenti categorie:
 - alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
 - alberghi diurni e bagni pubblici;
 - asili nido;
 - convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
 - colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
 - corsi extra scolastici d'insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli



COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA

espressamente previsti dalla legge;

- giardini zoologici e botanici;
- impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- mattatoi pubblici;
- mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- mercati e fiere attrezzati;
- parcheggi custoditi e parchimetri;
- pesa pubblica;
- servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- spurgo di pozzi neri;
- teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- trasporti di carni macellate;
- trasporti funebri, pompe funebri;
- uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;

considerato che, con riferimento alla suddetta elencazione, questo Ente gestisce i seguenti servizi a domanda individuale:

- asili nido;
- impianti sportivi: piscine, palestre comunali, impianti di calcio, campi da tennis e calcetto;
- mense, comprese quelle ad uso scolastico;

visto l'art. 243, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui per gli Enti Locali strutturalmente deficitari il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, deve essere coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

dato atto che, questo Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, né è Ente Locale dissestato, o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, e che risulta aver regolarmente presentato il Certificato al Bilancio del penultimo anno precedente, e pertanto è escluso dall'obbligo di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, così come previsto dall'art. 243 e seguenti del T.U.E.L.;

visto

- l'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 63/2017 secondo cui le regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati;
- l'art. 3 comma 2 del D.L. 126/2019 secondo cui la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto scolastico può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826 della Legge 30/12/2018 n. 145;

rilevato che, con riferimento al Servizio Sport-Polo Natatorio, ai sensi dell'art. 5 della con-



COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA

venzione Rep. 259/2021 e ss.mm.ii., le tariffe sono stabilite dal gestore e dallo stesso introitate tenendo conto dei criteri concordati con l'amministrazione comunale e pertanto sono riportate nella presente deliberazione solo a fini meramente riepilogativi;

considerato altresì che:

- l'art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020) ha previsto che i Comuni, le Province e le Città Metropolitane, istituiscano, dal 1 gennaio 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ed ha dettato la relativa disciplina;

- l'art. 1, commi da 837 a 847, della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto che, dal 1 gennaio 2021, i Comuni e le Città Metropolitane istituiscano, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati (c.d. Canone mercatale), ed ha dettato la relativa disciplina;

visto altresì l'art. 1, comma 831-*bis*, della Legge 160/2019, introdotto dall'art. 40, comma 5-*ter*, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, secondo cui "*Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. [...]*";

preso atto che, in merito al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione esposizione pubblicitaria e canone mercatale:

- ai sensi del comma 816 della norma sopra citata, detto Canone ha sostituito, per il Comune di Cascina, il Canone di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), l'imposta sulla pubblicità e, già vigenti in forza di legge e dei rispettivi Regolamenti Comunali;

- ai sensi del comma 837, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati (c.d. Canone mercatale), in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816, sostituisce, avendo a riferimento il Comune di Cascina, il Canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente alle occupazioni temporanee, la Tassa sui rifiuti giornaliera;

visto il Regolamento sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sul Canone mercatale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 16.04.2021 e successivamente modificato con delibera Consiliare n. 44 del 27/05/2022;

visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, mentre la competenza relativa all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe dei servizi è attribuita al Consiglio Comunale, quella relativa alla quantificazione delle tariffe spetta alla Giunta Comunale;

preso atto degli approfondimenti normativi e giurisprudenziali in merito ai principi applicativi del Canone Unico Patrimoniale per la componente della Pubblicità;

ritenuto necessario, al fine di assicurare la conservazione degli equilibri di bilancio e di dare espressione politica tariffaria riservata alla competenza della Giunta, procedere alla determinazione delle tariffe, dei diritti e delle altre entrate extra-tributarie dell'Ente, il cui importo non risulta de-



COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA

terminato ai sensi di legge o di regolamento;

dato atto che le tariffe così determinate garantiscono il livello quali-quantitativo dei servizi che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2024-2026;

visti gli allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, predisposti dalle Macrostrutture rispettivamente competenti tenendo conto delle specifiche discipline di settore applicabili, che riportano la quantificazione delle tariffe, dei diritti e delle altre entrate extra-tributarie dell'Ente per l'esercizio 2024 così riepilogati:

Allegato 1: servizi pubblici a domanda individuale

- servizio asilo nido;
- servizio di mensa scolastica;
- servizio sport (impianti di calcio, palestre comunali, campo tiro con l'arco, campi da tennis e calcetto);

Allegato 2: altri servizi scolastici

- servizio scuola materna;
- servizio di trasporto scolastico;
- servizio uscite scolastiche;

Allegato 3: rimborso spese stampati ed altre tariffe connesse a servizi pubblici non essenziali, non rientranti tra quelli a domanda individuale quali:

- Servizio Commercio e Attività Produttive;
- Servizio Manutenzioni;
- Servizio Ragioneria/Entrate – concessioni suolo pubblico;
- Servizi Demografici;
- Servizio Organi Istituzionali – spese di notifica;
- Servizio Urp;
- Funzione rogatoria del Segretario Comunale;
- Servizio Patrimonio ed Inventari;

Allegato 4: diritti di segreteria, fissi e rimborso stampati servizi urbanistica edilizia e ambiente:

- Servizio Urbanistica;
- Servizio Edilizia;
- Servizio Ambiente;

Allegato 5: Utilizzo temporaneo spazi comunali

- Utilizzo sala consiliare;
- Utilizzo sala gipsoteca-spazio espositivo;
- Utilizzo palazzo ex pretura/torri civiche

Allegato 6: Tariffe cimiteriali

- Servizi Cimiteriali;
- Lampade votive;

Allegato 7: tariffe vigilanza urbana

- Servizio di Vigilanza Urbana;



COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA

Allegato 8: Oneri di urbanizzazione;

visti i prospetti trasmessi da S.E.PI. S.p.A., con nota del 20/11/2023, di cui all'**Allegato 9**, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicate le tariffe 2024 relative a:

- Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Tariffe Occupazioni ;
- Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Tariffe Pubblicità ;
- Canone mercatale – Tariffe;

ritenuto necessario prendere atto delle tariffe del Servizio Sport – Polo Natatorio (**Allegato 10**) stabilite dal gestore e dallo stesso introitate, per le motivazioni di cui in premessa;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale (**Allegato 11**); della Responsabile della Macrostruttura 1 Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio e Governo del Territorio (**Allegato n. 12**); del Responsabile della Macrostruttura 3 Servizi Educativi e Socio Culturali (**Allegato n. 13**); della Responsabile della Macrostruttura 4 Servizi Demografici Statistici ed Urp (**Allegato n. 14**); della Responsabile della Macrostruttura 5 Polizia Municipale (**Allegato n. 15**) ed il parere del Responsabile della Macrostruttura 2 Risorse Finanziarie e Umane in ordine alla regolarità tecnico-contabile (**Allegati nn. 16 e 17**);

a voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno 2024 le tariffe e le contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale come sopra sintetizzato e come meglio specificato negli **allegati da 1 a 9**, di prendere atto delle tariffe del Servizio Sport – Polo Natatorio (**allegato 10**)

Allegato 1: servizi pubblici a domanda individuale

- servizio asilo nido;
- servizio di mensa scolastica;
- servizio sport (impianti di calcio, palestre comunali, campo tiro con l'arco, campi da tennis e calcetto);

Allegato 2: altri servizi scolastici

- servizio scuola materna;
- servizio di trasporto scolastico;
- servizio uscite scolastiche;

Allegato 3: rimborso spese stampati ed altre tariffe connesse a servizi pubblici non essenziali, non rientranti tra quelli a domanda individuale quali:

- Servizio Commercio e Attività Produttive;
- Servizio Manutenzioni;
- Servizio Ragioneria/Entrate – concessioni suolo pubblico;
- Servizi Demografici;
- Servizio Organi Istituzionali – spese di notifica;
- Servizio Urp;
- Funzione rogatoria del Segretario Comunale;
- Servizio Patrimonio ed Inventari;



**COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA**

Allegato 4: diritti di segreteria, fissi e rimborso stampati servizi urbanistica edilizia e ambiente:

- Servizio Urbanistica;
- Servizio Edilizia;
- Servizio Ambiente;

Allegato 5: Utilizzo temporaneo spazi comunali:

- Utilizzo sala consiliare;
- Utilizzo sala gipsoteca-spazio espositivo;
- Utilizzo palazzo ex pretura/torri civiche;

Allegato 6: Tariffe cimiteriali

- Servizi Cimiteriali;
- Lampade votive;

Allegato 7: tariffe vigilanza urbana

- Servizio di Vigilanza Urbana;

Allegato 8: Oneri di urbanizzazione

Allegato 9: Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria e canone mercatale:

- tariffe pubblicità;
- tariffe occupazioni;
- canone mercatale;

Allegato 10: Servizio Sport – Polo Natatorio

2. **di dare atto** che, poiché questo Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, né è Ente Locale dissestato, o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, e che risulta regolarmente presentato il Certificato al Bilancio del penultimo anno precedente, e che pertanto è escluso dall'obbligo di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, così come previsto dall'art. 243 e seguenti del T.U.E.L.;
3. **di dare atto** che, con riferimento al D.M. 31 dicembre 1983 e tenuto conto delle tariffe di cui al punto precedente, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale per l'anno 2024 risultano i seguenti:

Tassi di copertura in percentuale dei costi dei servizi a domanda individuale				
	Servizio (C.d.c.)	entrate	spese	% copertura
	Asilo nido	260.000,00	855,859,00	30,38
	Trasporto scolastico	165.000,00	787.510,00	20,95
	Mense scolastiche	1.121.203,00	1.437.000,00	78,02

4. **di dare atto** che le tariffe, diritti ed altre misure delle entrate, approvate con il presente atto tro-



COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA

vano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024;

5. **di dare atto** che le entrate derivanti dall'applicazione della presente deliberazione sono indispensabili ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;
6. **di trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente agli allegati parti integranti e sostanziali, ai responsabili delle Macrostrutture dell'Ente nonché al Segretario Generale, dando atto che, con decorrenza dal 1 gennaio 2024, gli stessi sono tenuti ad applicare e far applicare le misure di entrata secondo la rispettiva competenza d'ufficio;
7. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei conti per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo;
8. **di allegare** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett c), del D.Lgs. 267/2000;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento viene comunicato contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
10. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on Line del Comune di Cascina ai sensi dell'articolo 124 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
11. **di dare atto** che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla Pubblicazione della presente. I ricorsi sono alternativi.

Indi LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la necessità di procedere con urgenza, al fine di garantire l'effettiva operatività delle norme in oggetto,

con successiva votazione e a voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00 *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



**COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Michelangelo Betti



Il Segretario Generale

Franco Caridi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Cascina e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 al repertorio n. 3258.

Cascina 22/11/2023

L'Addetto alla pubblicazione

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è pubblicata dal _____ al _____ senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cascina

IL SEGRETARIO GENERALE